



**CITTÀ DI
ASSISI**

SERAPHICA CIVITAS

COMUNE DI ASSISI

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI

AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

(Approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 03.02.1999)

ART. 1

Disciplina del servizio

Il servizio pubblico di noleggio di autovetture con conducente nell'ambito del territorio di questo Comune, oltreché dalla legge 15.01.92 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", dal D. Leg.vo 30.04.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni , dalla legge regionale 14.06.94 n. 17 "Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporti pubblici non di linea" è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento.

Entro i limiti del regolamento stesso, ogni autovettura destinata al servizio di cui sopra è posta sotto la vigilanza dell'autorità comunale.

ART. 2

Commissione Consultiva Comunale

Su deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 4° della legge 15 gennaio 1992, n.21 e dell'art. 3 della Legge regionale 14 giugno 1994, n.17, è istituita la Commissione Consultiva Comunale che opera con riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione del regolamento ed in particolare:

- formula pareri circa le necessità esistenti a livello locale di diminuzione o aumento del numero delle licenze;
- formula pareri sull'attività complessiva del servizio.

La Commissione Consultiva Comunale è così composta:

- Sindaco o suo delegato che la presiede;
- Un funzionario del Servizio Polizia Amministrativa;
- Un funzionario del Settore Polizia Municipale;
- Due rappresentanti delle OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative;

- Due rappresentanti degli esercenti il servizio operanti nel Comune di Assisi;
 - Un rappresentante delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.
- Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale del settore o servizio competente in materia.

ART. 3

Definizione servizio

Il servizio di noleggio di autovetture con conducente costituisce " autoservizio pubblico non di linea". Provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei ed è effettuato su richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Tale servizio ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si rivolge ad un'utenza indifferenziata e le prenotazioni sono effettuate presso apposita rimessa che deve essere ubicata all'interno del territorio comunale, anche se in comune con altri operatori.

Art. 4

Modalità di rilascio e numero delle licenze

Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre regolare licenza per il cui rilascio l'autorità Comunale, bandisce, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della legge 21/92 pubblico concorso.

Il numero delle licenze comunali ed ogni loro eventuale variazione è fissato con apposita deliberazione di Giunta Comunale tenuto conto dei criteri di cui all'art. 1, della L.R. n. 17/94 , sentita la Commissione Consultiva Comunale di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Con la stessa deliberazione saranno previste le licenze riservate ai veicoli destinati specificatamente allo svolgimento del servizio nei confronti di portatori di handicap ,che in sede di prima revisione dovranno essere comunque istituite in misura non inferiore al

20% rispetto a quelle già esistenti.

ART. 5

Bando di concorso

La deliberazione di Giunta Comunale con cui è indetto il concorso pubblico deve indicare:

- a) la forma del concorso: (titoli o esame e titoli)
- b) il numero dei posti messi a concorso;
- c) il titolo di studio e i requisiti generali e specifici di ammissione;
- d) il termine per la presentazione delle domande di ammissione;
- e) il contenuto e le modalità delle prove nonché le materie di esame nel caso di concorso per titoli ed esami;
- f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.

ART. 6

Requisiti per l'ammissione al concorso pubblico e per il rilascio delle licenze

Ai fini dell'ammissione al concorso di cui all'art. 4 il candidato deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

- l'impegno all'acquisizione in proprietà o alla disponibilità in leasing di veicolo idoneo;
- l'abilitazione professionale (C.A.P.);
- l'iscrizione al Ruolo Regionale dei conducenti di autovetture;
- di non aver trasferito nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando altra eventuale licenza di autonoleggio ;
- la cittadinanza italiana;
- di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
- di non aver esercitato l'attività di noleggiatore senza i presupposti e le condizioni previste dal presente regolamento.

- di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza riguardanti licenze per l'esercizio del servizio di noleggio sia da parte del Comune al quale la domanda è rivolta, sia da parte di altri Comuni;

- di non essere attualmente titolare di autorizzazioni per l'esercizio di autonoleggio di taxi. Il candidato inoltre deve dichiarare l'impegno, in caso di assegnazione della licenza, all'elezione della propria residenza nel Comune di Assisi.

Il richiedente che sia utilmente collocato nella graduatoria del concorso, entro 60 gg. dalla data della relativa comunicazione, dovrà comprovare con adeguata documentazione la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione. Entro lo stesso termine dovrà inoltre provvedere alla richiesta di nulla-osta comunale per l'immatricolazione dell'autoveicolo.

ART. 7

Valutazione dei titoli dei candidati

1 - E' considerato titolo preferenziale ai sensi dell'art. 8 comma 4, della legge 21/92, la documentata anzianità di almeno sei mesi, in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, o essere stato dipendente per lo stesso periodo di un'impresa di noleggio da rimessa con conducente.

2 - Ai fini della graduatoria sono considerati valutabili i seguenti titoli:

- a) la conoscenza di una lingua europea oltre all'italiano;
- b) il titolo di studio;
- c) l'età dell'aspirante;
- d) lo stato di disoccupazione;

3 - I titoli valutabili devono essere posseduti dal candidato alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

ART. 8

Rilascio della licenza

La licenza comunale per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente è rilasciata dal Sindaco al singolo richiedente che sia risultato utilmente collocato nella graduatoria del concorso. Essa è valida fino a decadenza o revoca ed è soggetta a vidimazione annuale ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'ottenimento.

La richiesta di vidimazione annuale dovrà essere inoltrata al Comune entro il 31 Gennaio di ogni anno ,in difetto si procederà ai sensi dell'art. 17 comma 2 del presente regolamento.

L'Amministrazione entro 45 giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione della Giunta Comunale di approvazione della graduatoria, comunica all'interessato l'avvenuta assegnazione.

L'assegnatario prima del rilascio della licenza e comunque entro 60 giorni dalla comunicazione di assegnazione dovrà comprovare l'acquisizione della residenza nel Comune di Assisi.

ART. 9

Incompatibilità

La licenza di noleggio da rimessa con conducente è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con quella per il servizio di taxi.

Costituisce ,inoltre, impedimento alla titolarità della licenza comunale per il servizio di noleggio con conducente:

- a) aver trasferito analoga autorizzazione nei cinque anni precedenti,
- b) essere incorsi in condanne con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;

c) essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti autorizzazioni per l'esercizio di taxi o noleggio con conducente;

ART. 10

Modalità' di effettuazione del servizio

L'assegnatario della licenza ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 60 giorni dalla data di rilascio della licenza medesima mediante un autoveicolo la cui prima immatricolazione non sia anteriore a 5 anni rispetto alla data di richiesta del nulla-osta comunale all'immatricolazione.

Ai fini dell'impatto ambientale, i veicoli di nuova immatricolazione devono rispondere ai requisiti previsti dal D.M. n. 572 del 15.12.1992.

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura " N.C.C. " inamovibile con lo stemma del comune, nonché il numero della autorizzazione.

ART. 11

Sostituzione dell'autoveicolo

Il titolare della licenza comunale può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento del servizio e comunque rispondente alle normative vigenti in materia ed a quanto previsto dal presente regolamento.

La sostituzione sarà annotata nella licenza di esercizio.

ART. 12

Sostituzione alla guida

Ai sensi dell'art.10 della Legge 21/92 i titolari di licenza per il servizio di noleggio da rimessa possono essere sostituiti, previa autorizzazione comunale, temporaneamente alla guida da dipendenti iscritti nel ruolo regionale di cui alla legge suddetta ed in possesso dei requisiti prescritti.

I titolari di licenza possono inoltre avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione dei familiari, purché iscritti nel ruolo regionale di cui alla legge n. 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile, dandone documentata informazione al Comune il quale provvederà ad annotarla sulla licenza di esercizio.

ART. 13

Norme di comportamento per i conducenti dei veicoli

I conducenti di autovetture per il noleggio con conducente devono rispettare le seguenti norme di comportamento:

- a)- non devono accogliere a bordo dell'autoveicolo persone diverse da quelle che hanno richiesto il servizio;
- b)- non devono trasportare animali propri sull'autoveicolo;
- c)- non devono modificare il percorso stabilito con l'utente;
- d)- non devono chiedere compensi particolari oltre quelli pattuiti;
- e)- non devono fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o in caso di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
- f)- devono usare con l'utenza modi corretti ed improntati alle normali regole di buona educazione.

- g)- conservare all'interno dell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'esercizio dell'attività ad

ogni richiesta degli agenti incaricati alla sorveglianza sulla circolazione stradale;

h)- non devono stazionare con l'autoveicolo su suolo pubblico quando non è impegnato in un servizio.

i) Non possono rifiutare il servizio ai portatori di handicap

ART. 14

Tariffe

Ai sensi dell'art. 13 , comma 3 della legge 21/92 ,il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore,sulla base dei criteri emanati dai Ministero dei Trasporti ai fini della determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio di noleggio con conducente .

Dette tariffe dovranno essere esposte in maniera ben visibile si all'interno della autovettura che della rimessa

ART. 15

Trasferibilità della licenza

La licenza per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente é trasferita ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 21/92, su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata purché iscritta nel ruolo regionale dei conducenti di veicoli, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- sia titolare di licenza da almeno cinque anni;
- abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida;

In caso di morte del titolare la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti,

overo può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo regionale dei conducenti di autoveicoli ed in possesso dei requisiti prescritti.

Gli eredi, nel caso di mancato possesso dei requisiti prescritti, possono farsi sostituire alla guida da persona iscritta nel ruolo regionale di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 fino all'acquisizione dei requisiti previsti per il rilascio e comunque non oltre 12 mesi dalla data di decesso del titolare della licenza.

ART. 16

Sospensione, revoca e decadenza della licenza

1 - L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 2, procede alla sospensione, revoca e decadenza della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, nei casi e con le modalità di cui ai successivi commi 2, 3, 4, e 5.

2 - La licenza per l'esercizio è sospesa per un periodo non superiore a 6 mesi qualora il titolare:

a) contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti, e dal provvedimento di licenza;

b) si faccia sostituire nel servizio da altro conducente privo dei requisiti previsti dalla legge Legge 15 gennaio 1992, n. 21;

c) non assicuri il servizio o lo interrompa senza giustificato motivo;

d) non applichi le tariffe in vigore;

e) non mantenga l'autoveicolo nel dovuto stato di conservazione e decoro;

f) incorra in due violazioni alle altre norme comportamentali nell'arco di un biennio;

g) si rifiuti di effettuare il servizio su richiesta dei soggetti portatori di handicap.

3 - La licenza di esercizio è revocata qualora il titolare nell'arco di un biennio incorra in due provvedimenti di sospensione per violazione alle norme del presente articolo.

4 - L'atto con cui è accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca è comunicato all'interessato entro 60 giorni dall'accertamento del comportamento inadempiente con termine di 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni.

L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 2, si pronuncia in via definitiva entro i successivi 30 giorni con provvedimento motivato da notificare all'interessato.

5 - La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio della licenza, ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza della licenza stessa, da dichiararsi nei modi e nei tempi di cui al comma 5.

ART. 17

Sanzioni amministrative

1- Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo senza essere munito della relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 85. comma 4, del nuovo Codice della Strada. La violazione medesima comporta la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione .

2 - Salvo quanto previsto dal Codice della Strada , le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 100.000 a lire 600.000 , ai sensi di quanto previsto dagli art. 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934 n.383 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 18

Disposizioni finali e transitorie

1 -Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa richiamo alle disposizioni contenute nella Legge n.21 del 15/01/1992, nella Legge regionale n. 17/1994, nel D.Lgs. n. 285/1992, nel DPR n. 495/92.

Tutte le norme in contrasto con il presente regolamento si intendono abrogate.

2 - Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 14.01.1994 ,n. 17 il presente regolamento entra in vigore dopo la relativa pubblicazione .

I N D I C E

- Art. 1 - Disciplina del servizio
- Art. 2 - Commissione Consultiva Comunale
- Art. 3 - Definizione del servizio
- Art. 4 - Modalità di rilascio e numero di licenze
- Art. 5 - Bando di concorso
- Art. 6 - Requisiti per l'ammissione al concorso
- Art. 7 - Valutazione dei titoli dei candidati
- Art. 8 - Rilascio della licenza
- Art. 9 - Incompatibilità
- Art. 10 - Modalità di effettuazione del servizio
- Art. 11 - Sostituzione dell'autoveicolo
- Art. 12 - Sostituzione alla guida
- Art. 13 - Norme di comportamento per i conducenti
- Art. 14 - Tariffe
- Art. 15 - Trasferibilità della licenza
- Art. 16 - Sospensione, revoca e decadenza della licenza
- Art. 17 - Sanzioni amministrative
- Art. 18 - Disposizioni finali e transitorie